



# COMUNE DI ROCCA S. MARIA - Prov. di Teramo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **3** Del **20-03-2021**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021: APPROVAZIONE (legge 160/2019)**

Adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta Pubblica pubblica

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **09:00**, in VIDEOCONFERENZA in applicazione del Decreto Sindacale n. 4/2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

|                         |                                    |                                |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DI GIUSEPPE LINO        | <i>Presente in videoconferenza</i> | D'ANGELANTONIO VITTORIO        | <i>Assente</i>                     |
| DI GIULIANO NICOLA      | <i>Presente in videoconferenza</i> | CARDAMONE GIUSEPPE             | <i>Presente in videoconferenza</i> |
| DI GIAMMARTINO GABRIELE | <i>Presente in videoconferenza</i> | DI GIUSEPPE LUCIA              | <i>Presente in videoconferenza</i> |
| PERACOTTA ALESSIA       | <i>Assente</i>                     | DI FORTUNATO ALDO<br>FRANCESCO | <i>Presente in videoconferenza</i> |
| CESARINI MATTEO         | <i>Assente</i>                     | CONOCCHIOLI GAETANO            | <i>Assente</i>                     |
| NICOLO' ANNA            | <i>Assente</i>                     |                                |                                    |

*Presenti n. 6 - Assenti n. 5.*

Assiste l'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. DI GESUALDO Sara.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DI GIUSEPPE LINO assume la presidenza per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Nella proposta relativa alla presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:

- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA**  
dal Responsabile del Servizio f.to: **DI GIULIANO NICOLA**
- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' CONTABILE**  
dal Responsabile del Servizio f.to: **CARDAMONE GIUSEPPE**

IL PRESIDENTE  
f.to: DI GIUSEPPE LINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: DI GESUALDO Sara

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ...20-03-2021.....

- ☒ **perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)**  
☐ per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione ( art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)

Rocca S. Maria, li ...20-03-2021 .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DI GESUALDO Sara

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio cartaceo del Comune ed all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.roccasantamaria.te.it](http://www.comune.roccasantamaria.te.it)) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi.

Rocca Santa Maria, li **16-04-2021**

Albo n.....

IL FUNZ. INCARICATO  
f.to: Fabrizio SACCHETTI

### **AUTENTICAZIONE DELLA COPIA**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso la Segreteria Comunale.

Per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti”*;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”*;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure come l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

DATO ATTO che, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;

RITENUTO pertanto necessario assicurare lo svolgimento della presente seduta anche mediante collegamento da remoto, come raccomandato anche con circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, si procede come segue:

la presente seduta deliberativa si tiene in presenza presso la sede comunale ed in videoconferenza per i Consiglieri e il segretario comunale che vi prendono parte da remoto su piattaforma google meet, mediante collegamento al link comunicato, come da convocazione dal Presidente dell'adunanza, Sindaco del Comune di Rocca Santa Maria. Accertato che tutti i componenti presenti nella sede municipale e collegati in remoto dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri del consesso consiliare, viene data lettura integrale della proposta di deliberazione.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale *“... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto*

da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...”;

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- il **comma 821** “... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:
  - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
  - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
  - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
  - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
  - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
  - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
  - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).
- il **comma 834** a mente del quale “... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...”;
- il **comma 847** a mente del quale “...Sono abrogati i capi I e II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#), gli [articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#) rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#);

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che “... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale

*l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";*

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";*

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *"... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...";*

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare inoltre atto che lo produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

**DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



